



COMUNE GUILMI

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 000023

Lì: 19.11.2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-1. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): [...] 5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.* [...]

Ricordato che in data 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Richiamati tutti i provvedimenti statali e regionali concernenti le misure urgenti adottate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Preso atto dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica e dell'aumento dei contagi a livello nazionale e locale.

Ritenuto, al fine di contenere il rischio di contagi da Covid-19, di limitare e regolamentare l'accesso agli uffici comunali garantendo comunque l'erogazione dei servizi ai cittadini.

Dato atto che la presente ordinanza potrà essere modificata o integrata sulla base dei provvedimenti che verranno assunti dal Governo nazionale o dalla Regione Abruzzo per la gestione dell'emergenza o dei chiarimenti operativi che perverranno dalla competente Prefettura-U.T.G.

ORDINA

per quanto in premessa,

- 1) Gli uffici comunali sono aperti al pubblico dal **lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.**
 - L'Ufficio Tecnico comunale è aperto al pubblico il **mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.**
 - Negli orari di apertura al pubblico, gli Uffici forniranno agli utenti informazioni telefoniche o a mezzo e-mail.

2) **Per motivi inderogabili e indifferibili** e nei casi in cui sia strettamente necessario recarsi personalmente presso gli Uffici, l'accesso è consentito, previo appuntamento telefonico con l'ufficio competente, a un utente per volta nel rispetto delle seguenti misure di contenimento del rischio epidemiologico:

- distanziamento tra gli utenti e tra questi e il personale addetto agli Uffici di almeno un metro;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser collocati all'ingresso degli uffici;
- divieto di assembramento nell'area esterna alla sede comunale;

3) **E' vietato l'ingresso a chiunque:**

- abbia una temperatura corporea superiore a 37,5°;
- presenti sintomi influenzali;
- abbia avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è valida fino a diversa disposizione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e nella home page del sito internet del comune ed è affissa all'esterno della sede comunale.

Della presente ordinanza è data comunicazione all'Ufficio di Polizia municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Prefettura di Chieti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

IL SINDACO
Carlo Racciatti